

MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

ITALIA

ALLEGATO 4 - MODULO UNICO PRECONTRATTUALE (MUP) PER I PRODOTTI D'INVESTIMENTO ASSICURATIVI

Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni Private).

SEZIONE I - INFORMAZIONI GENERALI SUL DISTRIBUTORE CHE ENTRA IN CONTATTO CON IL CONTRAENTE

Identificazione dell'impresa che vende direttamente il prodotto assicurativo (senza avvalersi di intermediari):

- a) denominazione e status di impresa di assicurazione: **Utmost Luxembourg S.A.** è una società costituita in conformità alle norme vigenti nel Granducato di Lussemburgo ed autorizzata dal Commissariat aux Assurances ("CAA"), autorità di vigilanza lussemburghese, a svolgere attività di assicurazione ramo vita nel Granducato del Lussemburgo con il numero d'iscrizione R.C.S. Lussemburgo B37604. Conformemente alla Direttiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, datata 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione può svolgere tale attività in Italia sulla base della libera prestazione dei servizi.
- b) numero di iscrizione nell'Albo delle imprese tenuto dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS), consultabile sul sito www.ivass.it: Il. 00148
- c) sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Lussemburgo, Granducato di Lussemburgo
- d) recapito telefonico: +352 34 61 91
indirizzo di posta elettronica certificata: utmostluxembourg@legalmail.it
- e) sito internet: www.utmostinternational.com

SEZIONE II - INFORMAZIONI SUL MODELLO DI DISTRIBUZIONE

L'impresa opera direttamente in qualità di distributore ai sensi dell'articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.

Il modello di distribuzione dell'impresa prevede, in alternativa, la possibilità di avvalersi d'intermediari esterni per la promozione ed il collocamento dei propri prodotti.

SEZIONE III - INFORMAZIONI RELATIVE A SITUAZIONI DI POTENZIALE CONFLITTO D'INTERESSE

L'impresa non detiene alcuna partecipazione diretta o indiretta pari o superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto di intermediari assicurativi.

SEZIONE IV - INFORMAZIONI SULL'ATTIVITÀ DI DISTRIBUZIONE E CONSULENZA

- a) L'impresa distribuisce i propri prodotti d'investimento assicurativo con una raccomandazione personalizzata, ai sensi dell'art. 119-ter, comma 3 del Codice delle Assicurazioni private, contenente i motivi per cui quel particolare prodotto è ritenuto il più adeguato a soddisfare le richieste e le esigenze del potenziale contraente.

Nella fase precontrattuale, l'impresa effettua una consulenza sulla base delle richieste ed esigenze assicurative del possibile contraente, nonché degli obiettivi personali di quest'ultimo considerando anche la sua situazione personale e le sue conoscenze ed esperienze relativamente ai prodotti d'investimento assicurativi, gli obiettivi d'investimento e la situazione finanziaria. Sulla base delle suddette informazioni raccolte, l'impresa discuterà e valuterà la tolleranza del possibile contraente rispetto al rischio d'investimento e, quindi, la sua capacità di sostenere le perdite. Effettuata tale valutazione al fine di individuare il prodotto più adeguato e coerente con le esigenze del possibile contraente, l'impresa formulerà una raccomandazione personalizzata.

- b) L'impresa fornisce tale consulenza in modo gratuito ed obbligatorio, ai sensi dell'articolo 121-septies del Codice delle Assicurazioni Private, in quanto ha valutato i propri prodotti quali prodotti complessi.
- c) L'impresa non effettua una valutazione periodica dell'adeguatezza del prodotto. Nel corso del rapporto contrattuale, a fronte di determinate richieste e/o informazioni ricevute del contraente, l'impresa potrebbe valutare l'opportunità di rifare una nuova valutazione di adeguatezza.
- d) Per specifiche informazioni sul prodotto, quali le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata, si rinvia al documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID), comprensivo dei SID, e al documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP).
- e) Per le informazioni circa le strategie di investimento proposte, inclusi opportuni orientamenti e avvertenze sui rischi associati ai prodotti d'investimento assicurativi proposti o a determinate strategie di investimento proposte, si rinvia al documento contenente le informazioni chiave per il prodotto d'investimento assicurativo di cui al Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 (KID), comprensivo dei SID, al documento informativo precontrattuale aggiuntivo di cui all'art. 185 del Codice delle Assicurazioni Private (DIP Aggiuntivo IBIP), oltre ad eventuale ulteriore documentazione informativa e contrattuale predisposta dalla Società.
- f) L'impresa ha realizzato delle procedure interne per identificare l'insorgere, nella fase distributiva, di eventuali conflitti d'interesse tra l'impresa, i suoi dipendenti ed i potenziali clienti nonché dei presidi organizzativi quali misure per evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei contraenti.

In relazione alla promozione, intermediazione e Conclusione del Contratto, la Società non si trova in situazioni di conflitto di interesse. Ciò nondimeno essa potrebbe trovarsi in tali situazioni in occasione (i) di operazioni di investimento e di disinvestimento concernenti gli Attivi Ammissibili e/o (ii) di attività connesse, ad esempio di deposito e/o gestione. Tali operazioni e/o attività potrebbero configurarsi, a titolo esemplificativo, quando l'emittente degli Attivi Ammissibili, i relativi Gestori o la Banca Depositaria si trovino con la Società in rapporti di affari o di compagine societaria. In ogni caso, la Società, pur in presenza di inevitabile conflitto di interesse, è tenuta ad operare in modo da non recare pregiudizio agli interessi del Contraente. La Società ha definito una politica per individuare, prevenire e gestire le situazioni di conflitti di interesse. In particolare, tale politica è diretta, tra l'altro:

- › ad individuare le situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- › a prevenire e gestire i potenziali conflitti di interesse;
- › a dare informativa al Contraente dei potenziali conflitti di interesse che possano nuocere ai suoi interessi;
- › a registrare i conflitti di interesse.

Il Contraente può richiedere e ottenere dalla Società più informazioni sulla politica concernente i conflitti di interesse e ottenere copia del documento che la contiene.

SEZIONE V - INFORMAZIONI SULLE REMUNERAZIONI E SUGLI INCENTIVI

- a) I dipendenti dell'impresa che distribuiscono i prodotti d'investimento assicurativo non ricevono alcun compenso per la distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo.
- b) Non sono previsti costi, oneri o incentivi connessi alla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo effettuata ai sensi dell'articolo 109, comma 1-bis del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, per il tramite dei propri dipendenti e/o attraverso l'utilizzo di tecniche di comunicazione a distanza.
- c) Per l'eventuale aggiornamento della valutazione di adeguatezza non è previsto alcun compenso ulteriore.

SEZIONE VI - INFORMAZIONI SUL PAGAMENTO DEI PREMI

Il Premio Unico Iniziale e gli eventuali Premi Aggiuntivi potranno essere corrisposti dal Contraente con le seguenti modalità che potranno essere selezionate dal Contraente nel Modulo di Proposta:

- a. bonifico bancario presso le coordinate indicate dalla Società;
- b. pagamento in natura mediante trasferimento di Attivi Ammissibili per un importo corrispondente presso le coordinate indicate dalla Società;
- c. combinazione di bonifico bancario e trasferimento di Attivi Ammissibili.

SEZIONE VII - INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI DI TUTELA DEL CONTRAENTE

L'informativa sugli strumenti di tutela del contraente è fornita attraverso la consegna del DIP aggiuntivo IBIP.

SEZIONE VIII - INFORMAZIONI SUL DIRITTO ALL'OBLIO ONCOLOGICO

Il Contraente può esercitare il diritto all'oblio oncologico, previsto dall'art. 2 della Legge 7 dicembre 2023, n. 193, qualora sia stato affetto in passato da una patologia oncologica il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, da più di dieci anni alla data della richiesta. Tale periodo è ridotto della metà nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età.

In tali casi non possono essere richieste nè acquisite informazioni relative a patologie oncologiche pregresse. Eventuali informazioni nella disponibilità della Società non possono essere utilizzate ai fini della determinazione o della modifica delle condizioni contrattuali. La Società non può applicare limiti, costi o oneri aggiuntivi, nè trattamenti diversi rispetto a quelli previsti per la generalità dei contraenti.

Le modalità di attuazione, incluse la gestione delle informazioni sanitarie eventualmente già fornite e la loro cancellazione a seguito dell'invio di idonea certificazione, sono disciplinate dagli artt. 56-bis, 56-ter e 68-bis del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Si rinvia alla lettura del DIP aggiuntivo per la descrizione completa delle condizioni, degli effetti e delle procedure operative per l'esercizio del diritto.

Il Contraente è informato che le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2, commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023, n. 192, sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del contraente o dell'assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

A WEALTH *of* DIFFERENCE

www.utmostinternational.com

Utmost Luxembourg S.A. è iscritta al Registro del Commercio e delle Imprese, R.C.S. Luxembourg, con il numero B37604 ed è soggetta alla vigilanza del Commissariat aux Assurances (CAA)

Sede legale: 4, rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg
Utmost Wealth Solutions è un marchio utilizzato dalle società del gruppo Utmost